

CIRCOLARE N. 13/2021 – 02 luglio 2021

INDENNITA' ISCRO PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la Circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021 sono stati chiariti i requisiti, le incompatibilità e le modalità di presentazione delle domande per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta dall'art. 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021), a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir.

In particolare, la domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 da parte di liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla citata Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.

Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono **presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.**

Esclusivamente per l'anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

La domanda potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione disponibile sul portale istituzionale dell'INPS. Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell'istituto.

Rimandando alla circolare INPS, si riportano brevemente i requisiti che devono essere posseduti per potersi avvalere della suddetta indennità.

L'indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Come anticipato, il presupposto per l'accesso all'indennità ISCRO è l'iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell'indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione - con le consuete modalità - alla predetta gestione.

Cordiali saluti

Lo studio